

Preg.mo Calissoni Sigfrido
Presidente del Consiglio
Comunale di Brentonico.

Sindaco del Comune di Brentonico

INTERROGAZIONE N. 1/2017

rivolta a

Interrogato: Christian Perenzoni in qualità di Sindaco del Comune di Brentonico

in merito all'oggetto

**"TARI TARIFFA RIFIUTI GONFIATA QUALE MODALITA' RESTITUZIONE AI CITTADINI
DI BRENTONICO ?".**

Il sottoscritto capogruppo,

premess

La Tari, ultima apparente evoluzione di una tassa sui rifiuti che cambia continuamente il nome ma non la natura, si paga in base a una quota fissa e una quota variabile. La prima è un valore al metro quadro (per esempio: 2 euro), la seconda cresce invece in base agli abitanti della casa (per esempio: 140 euro per una famiglia di 4 persone).

Questa seconda voce serve a rendere la tassa proporzionale alla quantità di rifiuti smaltiti, sulla base del presupposto ovvio che più persone producano più rifiuti («chi inquina paga», recita il principio europeo a cui l'Italia tenta da anni affannosamente di adeguarsi).

I rifiuti però si producono in casa, per cui la presenza di pertinenze come la cantina o il garage (che già fa crescere la quota fissa moltiplicata per i metri quadrati) non dovrebbe cambiare la quota variabile.

Ma un calcolo furbo, bollato come illegittimo dal ministero dell'Economia tre settimane fa in risposta a un'interrogazione alla Camera emerge il dato che in molti Comuni si chiedono tante quote variabili quante sono le pertinenze. Se la casa ha due pertinenze, per esempio, i 140 euro legittimi citati sopra si trasformano in 420 euro illegittimi.

Sorge spontanea la questione della quota variabile Tari, che diversi Comuni hanno applicato illegittimamente anche alle pertinenze delle utenze domestiche, sollevata dalla risposta all'interrogazione parlamentare del 18 ottobre scorso.

Il problema è sorto nel 2014 con il passaggio alla Tari, che prevede l'applicazione del metodo normalizzato (Dpr 158/99) distinguendo la quota fissa dalla quota variabile. Dopo la breve parentesi del 2013 con la Tares (per i Comuni che l'hanno istituita), si è passati da una tariffa "monomia" della Tarsu a una tariffa "binomia" della Tari, composta da una quota fissa correlata alla superficie e al numero dei componenti del nucleo familiare, e da una quota variabile collegata solo al numero degli occupanti. Quindi se una famiglia di 4 persone occupa 100 o 200 mq, la quota variabile è sempre la stessa, cambia invece la quota fissa.

La determinazione delle quote, fissa e variabile, dipende dai costi complessivi del servizio rifiuti, previsti dal piano finanziario Tari approvato dal Comune in base ai criteri del Dpr 158/99, distinguendo peraltro le tipologie di utenze (domestiche e non domestiche) e rispettando la copertura integrale dei costi.

Si arriva così a quantificare delle tariffe: in particolare quelle relative alle utenze domestiche sono contenute in una tabella di sei righe distinte per numero di componenti del nucleo familiare (da uno a sei o più componenti). Le tariffe Tari sono però riferite all'"utenza", comprensiva delle pertinenze (garage, cantina, eccetera), diversamente dalle aliquote Imu che invece considerano l'unità immobiliare intesa in senso catastale. Qui può sorgere l'errore di calcolo della Tari, perché diversi Comuni applicano a ogni unità immobiliare sia la quota fissa sia quella variabile, mentre quest'ultima, essendo correlata solo al numero degli occupanti, andrebbe associata all'intera utenza. Risulterebbe così gonfiata la Tari da corrispondere in caso di abitazioni con pertinenze. Lo stesso dicasi in caso di abitazioni di vecchia costruzione composte da più subalterni catastali ma che di fatto costituiscono un'unica utenza domestica. È evidente che l'applicazione della parte variabile a ogni pertinenza o unità immobiliare comporta un notevole aumento della Tari da pagare, aumento che il Mef ritiene illegittimo.

Il cittadino dopo aver attentamente verificato la propria posizione già nell'avviso di pagamento, dovrebbe quindi chiedere al Comune il rimborso di quanto indebitamente pagato o la compensazione sulla bolletta dell'anno prossimo. L'operazione dovrebbe comunque passare attraverso una rideterminazione complessiva delle tariffe, riguardante l'intera platea delle utenze domestiche:

- A) quelle con pertinenze, che sono state penalizzate
- B) quelle senza pertinenze.

Ci sono comunque cinque anni di tempo dal versamento per chiedere il rimborso, che il Comune dovrebbe effettuare entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza. Ovviamente l'eventuale riscontro negativo ovvero il silenzio-rifiuto espone l'ente ad un contenzioso che potrebbe rivelarsi controproducente, alla luce della recente interpretazione ministeriale.

Sono pochi i Comuni che hanno espressamente previsto nei loro regolamenti Tari la non applicabilità della quota variabile alle pertinenze dell'utenza domestica. Si dovrebbero quindi leggere attentamente gli avvisi di pagamento che l'ente ha inviato a tutti i contribuenti (la Tari è riscossa normalmente su liquidazione d'ufficio) e verificare, in caso di pertinenze, che la quota variabile applicata risulti pari a zero euro.

In genere l'avviso di pagamento della Tari contiene il riepilogo dell'importo da pagare, le istruzioni per il versamento (scadenza rate e codice tributo) nonché il dettaglio delle somme. È in questa parte che l'ente indica le unità immobiliari (con i dati catastali: foglio, particella, sub), la superficie tassata, il numero degli occupanti e la quota fissa e variabile distinta per ogni unità immobiliare. La quota variabile deve essere presente solo per l'abitazione, non anche per le eventuali pertinenze.

L'articolo 1 comma 164 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) stabilisce che il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal

giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La stessa norma impone inoltre all'ente di effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, ma non è da escludere un eventuale silenzio-rifiuto da parte dell'ente.

Il contribuente, in caso di diniego espresso al rimborso, ha 60 giorni di tempo per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale territorialmente competente. Nel caso di silenzio-rifiuto - che si forma dopo 90 giorni dalla presentazione dell'istanza (articolo 21 Dlgs 546/92), ma è consigliabile attendere 180 giorni previsti dalla norma sui tributi locali (comma 164 legge 296/06) - il contribuente deve proporre ricorso entro cinque anni (termine di prescrizione del diritto secondo la giurisprudenza più recente).

Tutto ciò premesso

**interroga
il Sindaco e con le motivazioni**

1. La TARI del comune di Brentonico risulta «gonfiata»?
2. La TARI a Brentonico - tenuto conto dell'art. 5 del regolamento (approvato dal Consiglio prima dell'approvazione del bilancio con i voti favorevoli della maggioranza) che disciplina la TARI esclude alcune fattispecie. Ciononostante la TARI tassa le pertinenze (locali chiusi) quali garage e cantine nella sua parte variabile ?
3. Quindi le utenze con le pertinenze tipo garage/cantine sono state penalizzate ?
4. A quanto corrisponde eventualmente la cifra gonfiata ?
5. Se la TARI risulta non dovuta - che modalita' viene prevista a credito dei cittadini ?

Brentonico 13 novembre 2017

Secondo quanto previsto dal regolamento si richiede risposta scritta.

Massimo Raffaelli